

Newsletter

Gennaio 2020

**Principali novità in materia fiscale e
lavoro**
(L. 27.12.2019, n. 160)

Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019)**. La presente newsletter informativa sintetizza le principali misure previste dalla Legge di Bilancio 2020.

NOVITA' FISCALI

1. Regime forfettario e *Flat tax*

Il regime forfettario di cui alla Legge 190/2014, così come modificata dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018, subisce alcune modifiche che riguardano, inter alia, la reintroduzione di talune cause ostative per l'accesso al (o per la permanenza nel) regime che erano state eliminate con la Legge di Bilancio 2019.

Le nuove misure si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 ma i nuovi limiti dovranno essere oggetto di osservazione già con riferimento al 2019.

Vengono esclusi, infatti, dal regime (o non possono aderirvi) coloro che:

- hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. redditi da pensione) superiori a Euro 30 mila annui;
- hanno sostenuto spese per personale dipendente e assimilati (es. compensi erogati a collaboratori) superiori a Euro 20 mila annui.

Il regime forfettario non subisce ulteriori modifiche. Pertanto rimangono inalterate sia la soglia di reddito massimo annuo percepibile, pari a Euro 65.000,00, sia l'aliquota fiscale applicabile, pari al 15% (fatti salvi i casi in cui risulta applicabile l'aliquota ridotta del 5% limitatamente al primo quinquennio del regime fiscale).

Inoltre, anche per l'anno 2020, non vi sarà l'obbligo da parte dei contribuenti che si avvarranno del regime forfettario di emissione della fattura elettronica. I predetti contribuenti avranno, tuttavia, la facoltà di emettere fatture in formato elettronico (al pari di tutti i contribuenti titolari di partita Iva in regime fiscale ordinario); in tal caso verrà riconosciuta la riduzione di un anno (dagli ordinari 5 anni a 4 anni) dei termini di decadenza per l'accertamento.

Si ricorda, infine, che la Legge di Bilancio 2020 abroga (prima che esse abbiano avuto applicazione) le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 relative alla cd. Flat Tax del 20% per i contribuenti con ricavi compresi tra Euro 65.000,00 ed Euro 100.000,00 annui.

2. Nuova IMU ed abrogazione della TASI

La Legge di Bilancio 2020 abroga le norme in tema di TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili – introdotto dalla Legge n. 147/2013) che, quindi, non risulterà più applicabile a partire dal 1° gennaio 2020.

La TASI sarà tuttavia “incorporata” nell’IMU che con la Legge di Bilancio 2020 risulta sostanzialmente modificata. La nuova IMU prevede, prima di tutto, l’incremento dell’aliquota base che passerà dal 0,76% (applicabile fino all’anno 2019) allo 0,86%. (applicabile a partire dall’anno 2020). Inoltre, l’aliquota base IMU potrà essere aumentata fino allo 1,06% a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Comunale o potrà essere diminuita fino all’azzeramento. In sostituzione della maggiorazione TASI i Comuni - che precedentemente avevano già applicato tale maggiorazione - avranno la possibilità di aumentare l’aliquota massima fino al 1,14%.

Altra conseguenza dell’abrogazione della TASI è l’esonero per i detentori degli immobili (inquilini, comodatari, ecc.) da qualunque obbligo di versamento tributario. Le imposte locali (consistenti, appunto, nell’IMU) torneranno, quindi, ad essere a totale carico dei titolari dei diritti reali sugli immobili.

Viene confermata, infine, la deducibilità dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo dell’IMU, nella misura del 50%, dovuta sugli immobili strumentali. Durante l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 al Senato, la disciplina sulla deducibilità è stata estesa anche all’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).

3. Credito d’imposta per R&S

La disciplina del Credito d’Imposta per la ricerca e sviluppo introdotta dal D. L. 145/2013, convertito con la Legge 9/2014, modificato con la Legge 190/2014, è stata oggetto di profondi cambiamenti.

Il nuovo credito d’imposta si applicherà, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, non soltanto alla ricerca e sviluppo ma anche alla transizione ecologica, all’innovazione tecnologica 4.0 e ad altre attività innovative.

Il bonus fiscale, a seconda dell’attività svolta, viene riconosciuto in misure diverse e ragguagliato all’anno in caso di periodo d’imposta inferiore o superiore ai dodici mesi. Di seguito si riassumono le percentuali applicabili per le diverse attività ammesse all’agevolazione:

- per le attività di ricerca e sviluppo il credito è pari al 12% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica il credito è pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, che hanno come obiettivo la transizione ecologica o l’innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per le attività di design e ideazione estetica il credito d’imposta è pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione (e, quindi, a partire dall’anno 2021), dopo aver effettuato un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Si precisa, infine, che il credito d'imposta non spetterà alle società che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D. Lgs. 14/2019 o da altre leggi.

4. **Impresa 4.0: bonus beni strumentali**

Il meccanismo del super e iperammortamento è stato sostituito da un credito d'imposta (rispettivamente del 6% per i beni strumentali nuovi e del 40% per i beni "industria 4.0") per gli investimenti eseguiti nel 2020, oppure, fino al 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato l'ordine e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto. Per i beni immateriali, compresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, viene riconosciuto un credito d'imposta del 15%.

Il credito d'imposta spetta alle imprese che destineranno gli investimenti nei beni sopra indicati in **strutture ubicate in Italia**.

Un'ulteriore novità rispetto al passato è che tale credito spetta anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali (3 quote annuali per i beni immateriali) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di competenza, coincidente con il periodo di imposta in cui si è acquistato il bene.

Anche nel caso del nuovo credito d'imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 - così come era previsto anche per il credito d'imposta per R&S introdotto dal D. L. 145/2013, convertito con la Legge 9/2014, modificato con la Legge 190/2014, - è richiesta apposita **comunicazione al MISE**. In ogni caso il credito d'imposta non spetta alle società che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D. Lgs. 14/2019 o da altre leggi.

5. **Plastic tax e Sugar tax**

La Legge di Bilancio 2020 introduce due nuove imposte che incidono sulla produzione e la commercializzazione di bevande zuccherate o materie plastiche.

La *Plastic tax*, ossia l'imposta sui manufatti monouso in plastica (denominati "MACSI"), entrerà in vigore dopo la pubblicazione del relativo decreto attuativo previsto entro maggio 2020. La tassazione sarà applicata a tutti i prodotti che non risultano essere compostabili o utilizzati per contenere e proteggere preparati medicinali. L'imposta è fissata nella misura di Euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica e verrà applicata sia sulla produzione che sull'importazione dei predetti materiali.

Le sanzioni saranno applicabili in caso di mancato versamento solo dopo l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria che potrà essere effettuato a seguito di dichiarazioni, in cui verrà liquidata l'imposta, da trasmettere trimestralmente.

Le imprese produttrici dei manufatti monouso in plastica potranno beneficiare di un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

La *Sugar tax* entrerà in vigore entro agosto 2020 quando saranno emanati i relativi decreti attuativi. Tale imposta graverà sul consumo di bevande cosiddette "edulcorate", intendendo non solo i prodotti finiti ma anche quelli predisposti per essere consumati previa diluizione. La misura dell'imposta è fissata in Euro 10,00 per ettolitro relativamente ai prodotti finiti ed Euro 0,25 per chilogrammo relativamente ai prodotti da consumarsi previa diluizione.

6. Cedolare secca per contratti a canone concordato

Viene prorogata l'aliquota del 10% della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, prevista dall'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. Plusvalenze immobiliari

L'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dalla Legge 266/2005 applicabile alle plusvalenze immobiliari (ovvero alle plusvalenze conseguite da persone fisiche in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni ai sensi dell'art. 1, comma 496, della Legge 266/2005), è incrementata dal 20% al 26%.

8. Estromissione degli immobili delle imprese individuali

Con la Legge di Bilancio 2020 viene riproposta la facoltà di estromettere gli immobili da parte delle imprese individuali. L'agevolazione è applicabile al caso degli immobili strumentali per natura, ex art. 43 comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019 e riguarda le estromissioni poste in essere nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. Tale facoltà comporta a carico del contribuente il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile all'atto dell'estromissione ed il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso, che potrà essere versata in due rate con scadenza il 30 novembre 2020 (60% dell'imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40%).

9. Rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge di Bilancio 2020 conferma - per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, la possibilità, per le persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, di rideterminare il costo d'acquisto:

- dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- delle partecipazioni (sia qualificate che non) non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto.

È possibile optare per la rivalutazione fiscale del costo dei terreni e delle partecipazioni solo a condizione che i predetti beni erano posseduti alla data dell'1° gennaio 2020.

Si ricorda che al fine di procedere alla rivalutazione fiscale del costo dei terreni e delle partecipazioni è necessario procedere entro il 30.6.2020:

- alla redazione e all'asseverazione di una perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva determinata nella misura dell'11%.

10. Rivalutazione beni d'impresa

È confermata la rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni.

La rivalutazione dei beni di impresa può essere effettuata dalle società di capitali, dagli enti commerciali, dalle società di persone commerciali, dalle imprese individuali, dagli enti non commerciali e dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti sia dal bilancio al 31 dicembre 2018 che in quello relativo all'esercizio successivo appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP nonché di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini fiscali (imposte sui redditi e IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (e, quindi, dal 2022). La rivalutazione dei beni d'impresa implica il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso in cui i beni rivalutati siano oggetto di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o siano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plusvalenza o la minusvalenza deve essere calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento del saldo attivo vanno **versate**:

- per **importi fino a 3 milioni di euro** in un **massimo di 3 rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per importi superiori a 3 milioni di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata effettuata la rivalutazione, la seconda entro il termine del versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta successivo e le altre entro il termine per il versamento a saldo e della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti d'imposta disponibili.

11. Imposte sugli Immobili e sulle attività finanziarie all'estero

Dal 2020 è stato esteso l'obbligo di dichiarazione e pagamento per l'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e per l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) agli enti non commerciali e alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero.

12. Bonus facciate

Le persone fisiche potranno beneficiare del cosiddetto “**bonus facciate**”, con la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nel 2020 e relative ad interventi di recupero e di rifacimento delle facciate degli edifici ubicati nella zona A o B, di cui al DM 1444/1968, compresi i lavori di pulizia e/o tinteggiatura.

L’agevolazione si applica solo agli interventi su strutture opache delle facciate, dei balconi o su ornamenti e fregi.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata dovessero includere interventi che influiscono su aspetti termici o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’immobile, gli interventi devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010. Per questa tipologia di interventi le norme di legge prevedono che le verifiche e i controlli avvengano in base alle normative sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario e, in ogni caso, la detrazione fiscale è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

13. Ecobonus, Bonus ristrutturazioni e bonus mobili

Viene prorogata la detrazione fiscale al 31 dicembre 2020 delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi relativi al risparmio energetico, alla ristrutturazione edilizia e al bonus mobili.

14. Sconto in fattura” efficienza energetica / sisma bonus

La Legge di Bilancio 2020 ha abrogato i commi 1, 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1° gennaio 2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “**sisma bonus**”);
- gli interventi finalizzati al **conseguimento di risparmio energetico** di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013 dal 1° gennaio 2020 lo sconto in fattura è limitato agli interventi di ristrutturazione di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a Euro 200.000.

15. Proroga “Sport Bonus”

È confermata la **proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”**, disciplinato dall’art. 1, commi da 621 a 626, Legge di Bilancio 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e di restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Si rammenta che il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche ed enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Il credito d'imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata nei confronti del proprietario dell'impianto o nei confronti di soggetti che detengono l'impianto in concessione o con un altro tipo di affidamento.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

16. Incentivi a persone fisiche senza partita IVA che effettuano pagamenti elettronici

Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici avranno diritto ad un rimborso in denaro in base alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro il 30 aprile 2020.

17. Tracciabilità delle detrazioni

Le detrazioni Irpef del 19% previste dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (che, inter alia, includono interessi passivi sui mutui per la prima casa, spese per asilo nido, spese per attività sportive di ragazzi tra i 5 e i 18 anni di età, erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, spese per università, spese per i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese funebri, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico) saranno applicabili a condizione che le relative spese siano pagate attraverso sistemi di pagamento tracciabili (i.e. bonifico bancario, assegno, carta di credito o debito, etc.).

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

18. Spese veterinarie

La Legge di Bilancio 2020 prevede l'aumento da Euro 387,34 a Euro 500,00 della detrazione fiscale relativa alle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di Euro 129,11).

19. Ripristino Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

La Legge di Bilancio 2020 ripristina, senza soluzione di continuità, l'agevolazione ACE per le imprese disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Legge di Bilancio 2017. Si ricorda che l'ACE era stata abrogata dalla Legge di Bilancio 2019. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini ACE per l'esercizio 2019 è determinato applicando una percentuale pari all'1,3%.

20. Dichiarazioni d'intento

L'esportatore abituale, dal 1° gennaio 2020, non avrà più l'obbligo di consegnare, insieme alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, la dichiarazione d'intento al fornitore.

La normativa sulle dichiarazioni d'intento, D.L. 746/1983 modificato dal D.L. 34/2019 convertito con la Legge 58/2019, prevedeva delle modifiche che sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° gennaio 2020, ma per la quale non risulta ancora nessun provvedimento attuativo.

Le modifiche riguardano gli adempimenti sia a carico dell'esportatore abituale, sia quelli a carico dei fornitori. L'esportatore abituale, secondo la modifica al D.L. 746/1983, deve sempre manifestare l'intento di avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva attraverso l'emissione della dichiarazione d'intento da trasmettere all'Agenzia delle Entrate; non vi è più l'obbligo di annotare la dichiarazione nell'apposito registro.

Neanche per il fornitore sussiste l'obbligo di registrare la dichiarazione d'intento nell'apposito registro ma deve indicare, in ogni fattura emessa senza applicazione dell'Iva in base alla dichiarazione d'intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione d'intento alle dogane, la norma stabilisce che il protocollo menzionato debba essere indicato nella dichiarazione doganale dall'importatore e che per la verifica, nel momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni di intento per evitare la consegna cartacea del documento.

21. Reati tributari

La Legge di Bilancio 2020 ha provveduto ad inasprire, con abbassamento delle soglie, il regime penale tributario:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti se l'ammontare degli elementi fittizi è superiore ai 100 mila euro, il contribuente può essere condannato a una pena da quattro a otto anni di reclusione. Al di sotto di tale soglia le pene sono ridotte da un anno e sei mesi a sei anni.
- Nel caso di dichiarazione infedele il contribuente verrà punito con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi. In questo caso, sono state ridotte le soglie di punibilità; infatti, il reato si configura nel caso in cui l'imposta evasa sia superiore ai 100 mila euro e gli elementi attivi sottratti dall'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, sia superiore a 2 milioni di euro.
- Per l'omessa dichiarazione la reclusione è da 2 a 5 anni. Si ricorda che il reato si consuma trascorsi infruttuosamente 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Anche per i reati non concernenti dichiarazioni, le sanzioni si sono inasprite. Infatti, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la reclusione varia dai quattro agli otto anni; abbiamo un'attenuante nel caso in cui l'importo di queste fatture sia inferiore ai 100 mila euro, in tal caso la reclusione è da un anno e sei mesi a sei anni.

Invece, nel caso di occultamento o distruzione di documenti contabili la reclusione passa da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni.

In alcuni casi sopra elencati, inoltre, la Legge di Bilancio prevede la "confisca allargata" che consiste nel confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La confisca allargata si applica solo in caso di condanna per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quanto l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ai 200 mila euro;
- Dichiarazione fraudolenta con altri artifici quando l'imposta evasa è superiore ai 100 mila euro;
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti quando l'importo non rispondente al vero è superiore a 200 mila euro;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a 100 mila euro o l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200 mila euro.

Altra novità rilevante attiene all'estensione della responsabilità amministrativa della società in presenza di delitti tributari commessi dai vertici aziendali.

Tale responsabilità si ha, oltre alla dichiarazione fraudolenta con l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con importi superiori o inferiori ai 100 mila euro, anche nel caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi superiori o inferiori ai 100 mila euro, di occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nel caso in cui viene contestato uno dei seguenti reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società stessa, verrà annotato anche l'illecito amministrativo a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato.

* * *

NOVITA' LAVORO

1. Nuovi valori di esenzione per i buoni pasto

Dal 1.1.2020 cambiano i limiti di esenzione dei buoni pasto, rendendo più convenienti quelli elettronici e meno convenienti quelli cartacei. In particolare le soglie di esenzione fiscale saranno le seguenti:

- 8 euro cad. per i ticket elettronici
- 4 euro cad. per i ticket cartacei

Risulterà quindi opportuno che tutte le aziende provvedano subito alla sostituzione dei ticket cartacei con quelli elettronici.

Le nuove soglie di esenzione si applicheranno ai ticket distribuiti dopo il 12.01.2020.

Con l'occasione ricordiamo che, come più volte sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, l'esenzione fiscale è ammessa a condizione che l'erogazione dei buoni pasto riguardi la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi.

2. Nuovi valori relativi ai benefit per auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori

Sono state completamente riviste le nuove modalità di tassazione dei benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori.

In particolare :

- Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo (personale e lavorativo) ai dipendenti o agli amministratori di società, relativamente ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO2) l'importo del fringe benefit da tassare per l'uso privato del mezzo viene ridotto dall'attuale 30% al **25%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio determinato dall'Aci; mentre la suddetta percentuale viene elevata dal 25% al **30%** per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km, al **40%** (50% dal 2021) per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km, e al **50%** (60% dal 2021), per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km;

- Per tutti i veicoli, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, invece, resterà in vigore, anche successivamente al 1° luglio 2020, l'attuale disciplina, quindi con una percentuale generalizzata del 30% sui 15mila chilometri.

3. Congedo neo papà elevato a 7 giorni

Prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio, che i neo papà devono usufruire obbligatoriamente entro il 5° mese dalla nascita-adozione del figlio, nel contempo anche elevato da 5 a 7 giorni lavorativi. In aggiunta ai suddetti 7 giorni di congedo obbligatorio, resta anche confermata la possibilità di usufruire di un ulteriore giorno (congedo facoltativo) però sempre a fronte della rinuncia di una giornata di congedo di maternità da parte della madre.

4. Riduzione contributi per apprendistato di primo livello

Per i contratti di apprendistato di primo livello (cioè l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) è previsto uno sgravio contributivo del 100% nei primi 3 anni di rapporto, fermo restando l'aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo. La novità interessa i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o minore di 9. Si attendono le relative istruzioni operative Inps.

5. Formazione 4.0: benefici prorogati

Il beneficio viene prorogato al 2020 con aumento della misura del credito e rimodulazione dei limiti di fruizione in base alla dimensione delle imprese. Eliminato l'obbligo di stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali.

6. Stop al bonus Neet

Salvi successivi ripensamenti, si chiudono al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le assunzioni dei giovani Neet.

7. Incentivi assunzioni under 35

Viene confermata anche per il 2019 e 2020 l'agevolazione contributiva della legge 205/2017 destinata all'assunzione a tempo indeterminato degli under 35 che non siano mai stati precedentemente occupati con un contratto a tempo indeterminato (dal 2021 l'agevolazione sarà poi riservata all'assunzione degli under 30).

8. Bonus occupazione per assunzione delle giovani eccellenze

Diventa operativo per l'anno 2019 l'esonero contributivo previsto dalla legge 145/2018 e mai attuato dall'Inps: riguarda le assunzioni di giovani laureati con 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca. L'agevolazione dovrebbe interessare anche l'anno 2020.

9. Contributo aggiuntivo Napsi

La Legge di Bilancio 2020 aggiunge nuove esclusioni in relazione al contributo aggiuntivo NASpl, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato ed in particolare:

- nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali;
- per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
- per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della Legge n. 84/1994.

10. Proroga Ape sociale

Viene prorogata al 2020 l'operatività dell'Ape sociale, lo scivolo a carico dello stato che accompagna alcune categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di tutela verso la pensione con un assegno mensile di massimo 1.500 euro lordi.

11. Proroga opzione donna

Nel 2020 possono andare in pensione le lavoratrici che entro il 2019 hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome. L'assegno viene calcolato con il metodo contributivo.

12. Bonus bebè a tutti i nati nel 2020

Bonus esteso a tutti i nuovi nati (o adottati) da gennaio 2020, senza soglie di reddito. Verrà erogato per 12 mensilità, con importo variabile da 80 a 160 euro in base all'Isee del nucleo familiare.

13. Bonus nido

Potenziato il bonus nido da gennaio 2020 per tutti i frequentanti asili nido: rispetto agli attuali 1.500 euro annui crescerà fino a 3mila euro in base all'Isee del nucleo. L'aumento a 3mila euro andrà solo alle famiglie con Isee inferiore a 25mila euro, un target cui spesso già sono destinate rette agevolate o misure di sostegno; il bonus scende a 2.500 euro se l'Isee è compreso tra 25.001 e 40mila euro; resta 1.500 euro con Isee superiore.

14. Riduzione del cuneo fiscale

Per ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche (in particolare sui redditi di lavoro dipendente), è stata stanziata una dotazione di 3 miliardi per il 2020 (5 dal 2021). Bisognerà però attendere appositi provvedimenti normativi per dare attuazione agli interventi.

15. Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 dispone l'inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 15 del TUIR. Con tali commi è prevista la rimodulazione della detrazione per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

In particolare è previsto che la predetta detrazione spetti:

- per l'intero importo, qualora il reddito complessivo non sia superiore a euro 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra euro 240.000, diminuito del reddito complessivo ed euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a euro 120.000 (comma 3-bis lett. a) e b).

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;

- spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

* * *

Per qualsiasi approfondimento restiamo a Vostra disposizione.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa citata ed oggetto di trattazione ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere fiscale o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.